



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

PROCEDURA PENALE
Processo accusatorio
Attività- Eccezioni
“preliminari per singola udienza”
PARTE 2

Prof. Adabella Gratani



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Processo accusatorio

Attività- Eccezioni

“preliminari per singola udienza”

Prima parte

ECCEZIONI PRELIMINARE PER UDIENZA

- Interrogatorio – facoltà richiesta ma....
- Tipi di interrogatori (DI GARANZIA-
INVESTIGATIVO)

Seconda Parte

ECCEZIONI PRELIMINARE PER UDIENZA

- Traduzione art. 143 cpp

TerzaParte

ECCEZIONI PRELIMINARE PER UDIENZA

- Patrocinio
- -elezione domicilio
- Notifica decreto



«Interrogatorio»

ONERE DELLA DIFESA

ECCEZIONI PRELIMINARI all'udienza

“Out” dibattito



nullità della richiesta di rinvio a giudizio e/o del decreto di citazione per mancato invito all'indagato a rendere **interrogatorio** ovvero per omesso espletamento dell'**interrogatorio** richiesto, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 416, comma 1, e 552, comma 2, in relazione all'art. 178, lett. c), c.p.p., e formulata la conseguente richiesta di restituzione degli atti al pubblico ministero.

“In” dibattito: 1 UD



ritenuta una **nullità di ordine generale a regime intermedio**, rilevabile anche d'ufficio, a norma dell'art. 180 c.p.p. (*GUP Trib. Milano*, 12 gennaio 2000).

La Corte di Cassazione, però, si è orientata a ritenerla una **nullità relativa**, assumendo che “tale nullità, riguardando il decreto di citazione, si configura come relativa a norma dell'art. 181, comma 3, c.p.p. e va eccepita entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p.” (*Cass.*, sez. III, 29 aprile 2009, n. 26944).



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

ATTIVITA' PRELIMINARI all'udienza

Nozioni fondamentali


«Interrogatorio»

ECCEZIONI PRELIMINARI all'udienza

«Out» dibattimento

«In» dibattimento: 1 UD


La Corte di Cassazione, con riferimento all'istituto dell'**invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio**, che a norma dell'art. 416, comma 1, c.p.p. deve precedere la richiesta di rinvio a giudizio, ha affermato che esso "ha la finalità di rendere possibile all'indagato di esporre le sue difese in ordine all'imputazione prima dell'esercizio dell'azione penale, onde essere eventualmente in grado di evitare il rinvio a giudizio" (Cass., sez. VI, 7 novembre 2001, n. 937).



invio di invito a presentarsi privo di enunciazione del fatto o contenente una c.d. pseudo-imputazione, consistente nella semplice riproduzione della norma incriminatrice (Cass., sez. V, 16 marzo 2000, n. 1486)

invio di invito a comparire per una data successiva a quella della richiesta di rinvio a giudizio, poiché "l'obbligo del confronto preventivo, tra accusa e difesa, non può ritenersi soddisfatto dall'emissione di un invito a comparire destinato a restare privo di pratica efficacia perché seguito immediatamente, e comunque prima della data fissata per l'interrogatorio, dalla richiesta di rinvio a giudizio" (Cass., sez. VI, 7 novembre 2000, n. 164)

omesso espletamento dell'interrogatorio tempestivamente richiesto dall'indagato ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., con la precisazione, tuttavia, che "la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso espletamento dell'interrogatorio tempestivamente richiesto dall'indagato non inficia gli atti procedurali precedenti e, pertanto, non richiede il rinnovo dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari" (Cass., sez. I, 26 maggio 2009, n. 24062).



omesso invio dell'invito a presentarsi, "per violazione dell'art. 416, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede, a pena di nullità, che la richiesta di rinvio a giudizio debba essere preceduta dall'invito a comparire per rendere l'interrogatorio, rivolto alla persona sottoposta a indagini la quale abbia avanzato richiesta in tal senso" (Cass., sez. VI, 7 novembre 2000, n. 164)

invio di invito a comparire privo dell'indicazione del giorno di comparizione, poiché "l'imputato non è stato messo in condizione di rendere l'interrogatorio e, quindi, di esercitare i suoi diritti di difesa" (Cass., sez. III, 29 aprile 2009, n. 26944);



«Interrogatorio»

“La nullità della richiesta di rinvio a giudizio e quella, derivata, del decreto di citazione a giudizio conseguente al mancato invito all'indagato per rendere interrogatorio sussiste anche nella ipotesi in cui lo stesso imputato sia già stato sottoposto in precedenza ad interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p. a seguito di emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare, essendo in ogni caso necessario che l'indagato non venga a trovarsi dinanzi al giudice dell'udienza preliminare senza essere messo in condizione di conoscere i fatti dai quali dovrà difendersi” (Cass., sez. III, 26 novembre 2001, n. 4526; in senso conforme: Cass., sez. III, 21 aprile 2004, n. 26904).



«Investigativo»

«ARTT.375 + 364 CPP»
Confronto, ispezione, etc.
«Art. , 294CPP»

«di garanzia»

«ARTT.375 + 364 CPP»

“In tema di garanzie difensive, dopo l'interrogatorio dell'indagato effettuato ai sensi dell'art. 294 c.p.p. è superfluo l'invito a rendere un ulteriore interrogatorio ai sensi degli artt. 416, comma 1, e 375, comma 3, c.p.p., atteso che la *ratio* di tali disposizioni è quella di consentire all'indagato, portandolo a conoscenza della contestazione emergente dalle sommarie indagini svolte, di esporre le proprie difese attraverso l'interrogatorio che la legge gli dà facoltà di rendere, obiettivo già realizzatosi con l'interrogatorio reso ai sensi del citato art. 294 c.p.p.” (Cass., sez. III, 4 maggio 2001, n. 23385)

“L'omissione dell'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p. non dà luogo a nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista dall'art. 416, comma 1, c.p.p. qualora l'imputato, sottoposto a misura cautelare, abbia a suo tempo reso l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p. e non abbia poi chiesto di essere nuovamente interrogato ovvero non siano stati compiuti dal P.M. ulteriori atti d'indagine dai quali derivasse, ai fini del completamento del contraddittorio tra accusa e difesa, la necessità di una rinnovazione dell'atto” (Cass., sez. I, 5 ottobre 2001, n. 43236; in senso conforme: Cass., sez. IV, 19 febbraio 2004, n. 18660).



«Interrogatorio»



«ARTT.375 + 364 CPP»

mancata effettuazione dell'interrogatorio di indagato ritualmente invitato a comparire, ma che non si sia presentato o che, presentatosi, si sia poi rifiutato di rispondere (*Cass.*, sez. I, 11 aprile 2000, n. 2752; in senso conforme: *Cass.*, sez. V, 1 luglio 2002, n. 32363; *Cass.*, sez. I, 10 ottobre 2006, n. 35703).

mancata richiesta di sottoposizione ad interrogatorio nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, a nulla rilevando il fatto che l'indagato in precedenza abbia reiteratamente espresso la volontà di essere sentito dal pubblico ministero, poiché "la richiesta di rendere interrogatorio al pubblico ministero ai sensi dell'art. 375 c.p.p., eventualmente presentata nel corso delle indagini preliminari, non ha valore equipollente alla richiesta di interrogatorio prevista dall'art. 415 *bis*, comma 3, c.p.p., che obbliga l'organo dell'accusa ad assumere l'atto di indagine preliminare" (*Cass.*, sez. VI, 3 marzo 2004, n. 17702)



«Interrogatorio»



«di garanzia»

Qualora, dall'esame degli atti, risulti il difetto di tempestiva comunicazione della nomina del difensore di ufficio al compimento del primo atto a cui il difensore aveva diritto di assistere ovvero prima dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, potrà essere proposta **eccezione di nullità dell'atto o dell'interrogatorio e degli atti successivi, compreso il decreto di citazione, per omessa informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, in violazione dell'art. 369 bis in relazione all'art. 185 c.p.p.**

Es. Difetto nomina difensore d'ufficio ex art. 97 co 1 cpp

Es. Nomina di difensore ex art.97 co4 cpp di un difensore rinunciatario

Etc.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Processo accusatorio

Attività- Eccezioni

“preliminari per singola udienza”

Prima parte

ECCEZIONI PRELIMINARE PER UDIENZA

- Interrogatorio – facoltà richiesta ma....
- Tipi di interrogatori (DI GARANZIA-
INVESTIGATIVO)

Seconda Parte

ECCEZIONI PRELIMINARE PER UDIENZA

- Traduzione art. 143 cpp

TerzaParte

ECCEZIONI PRELIMINARE PER UDIENZA

- Patrocinio
- -elezione domicilio
- Notifica decreto



«traduzione art. 143 cpp»

Oggetto di nullità per violazione dell'art. 143 c.p.p. possono essere, oltre al decreto di citazione a giudizio, anche **altri atti**, fra cui, in particolare: l'**avviso all'imputato all'estero** di cui all'art. 169 c.p.p., essendo previsto dall'art. 63 disp. att. c.p.p. che ad esso deve essere *“allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello Stato in cui l'imputato risulta essere nato”* e l'**avviso di conclusione delle indagini preliminari** dato che esso, ai sensi dell'art. 415 bis, comma 2, c.p.p. deve contenere la *“sommatoria enunciazione del fatto per cui si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto”*, nonché vari avvertimenti rilevanti ai fini della difesa.

«atti traducibili»

«Si nullit à »

«no nullit à »

il **diritto all'interprete** previsto dall'art. 143 c.p.p., costituendo — in sintonia con i principi contenuti nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di diritti della persona — una “garanzia essenziale al godimento di un fondamentale diritto di difesa, va interpretato come **clausola generale di ampia applicazione** (...) a tutte le ipotesi in cui l'imputato straniero, ove non possa giovare dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale, in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati, sia scritti che orali”; garanzia che “si estende a qualsiasi persona, di qualunque nazionalità, che non risulti essere in grado di comprendere la lingua italiana, tanto se tale circostanza sia evidenziata dallo stesso interessato, quanto se, in difetto di ciò, sia accertata dall'autorità procedente” (Corte Cost., sent. 19 gennaio 1993, n. 10).



Va peraltro rilevato che la **nullità non assiste** nell'ipotesi di **mancata traduzione di atti notificati al difensore** a norma dell'art. 157, comma 8 bis, c.p.p., come, ad esempio, nel caso di atti destinati a imputato latitante o evaso, da notificarsi appunto al difensore *ex* art. 165, comma 1, c.p.p.

“L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta che non comprenda la lingua italiana è escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale (nella specie, latitanza) cui segua per legge la notificazione di tutti gli atti processuali mediante consegna al difensore, non verificandosi in tal caso alcuna lesione concreta dei suoi diritti” (*Cass.*, sez. VI, 11 giugno 2009, n. 28010).



«traduzione art. 143-144 c.p.p.»

nel caso in cui, nell'ambito di procedimento a carico di imputato straniero, che non conosca la lingua italiana, in ottemperanza al disposto dell'art. 143 c.p.p. sia stato affidato ad un interprete l'incarico di tradurre determinati atti, è opportuno verificare la **capacità dell'interprete nominato** per svolgere tale compito.

«figura interprete»

«si nullit à »

«nullit à



incompatibilit à

l'art. 144 c.p.p. prevede “*a pena di nullità*”, che non può assumere l'ufficio di interprete, sia chi, per ragioni di età, infermità, condanne penali, etc., risulti interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte, sia chi, ai sensi dell'art. 197 c.p.p., non può essere assunto come testimone o che sia stato “*chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito*” ovvero “*nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso*”.

Esempio paradigmatico è quello dell'interprete cui sia stato conferito anche incarico peritale di trascrizione di intercettazioni telefoniche:

“Sussiste la causa di incompatibilità prevista dall'art. 144, lett. *d*), c.p.p. a prestare l'ufficio di interprete nei confronti di chi, nell'ambito dello stesso procedimento, abbia provveduto a tradurre e a trascrivere, con incarico peritale, il contenuto di intercettazioni telefoniche” (Cass., sez. I, 22 novembre 2000, n. 6303).



«traduzione art. 143-144 cpp»

L'omessa nomina dell'interprete e la mancata traduzione di atti in violazione dell'art. 143 c.p.p. integrano nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p.



«nullità à

In particolare, tale nullità, a norma dell'art. 182, comma 2, c.p.p., *“deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo”*, come acclarato in giurisprudenza

“La nullità conseguente all'incompatibilità dell'interprete-traduttore ha carattere relativo e va quindi dedotta nel momento in cui si compie il primo atto processuale che pone l'imputato in grado di difendersi, restando sanata in caso contrario” (Cass., sez. I, 16 aprile 2008, n. 17292).

incompatibilità à

Tali nullità, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sono tuttavia deducibili soltanto a condizione che non siano state *medio tempore* sanate e che, qualora non vi sia stata udienza preliminare, vengano eccepite **entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p.** e, cioè, *“subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti”*.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Processo accusatorio

Attività- Eccezioni

“preliminari per singola udienza”

Prima parte

ECCEZIONI PRELIMINARE PER UDIENZA

- Interrogatorio – facoltà richiesta ma....
- Tipi di interrogatori (DI GARANZIA-
INVESTIGATIVO)

Seconda Parte

ECCEZIONI PRELIMINARE PER UDIENZA

- Traduzione art. 143 cpp

TerzaParte

ECCEZIONI PRELIMINARE PER UDIENZA

- Patrocinio
- -elezione domicilio
- Notifica decreto



«ammissione patrocinio»

«art. 98cpp patrocinio dei non abbienti »

Art. 74 dpr 115/2002

«cittadino»

«straniero»

L'art. 96, comma 1, prevede infine che la decisione deve essere presa *“nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione”*.



L'inosservanza del termine per provvedere sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non essendo sanzionabile in termini generali, si risolve in una mera irregolarità, **salvo** che l'omissione o il ritardo comportino un'effettiva lesione al diritto di difesa dell'imputato.

[\(Corte di Cass., sez. I Penale, sentenza n. 16562/19; dep.il 16 aprile 2019\)](#)

La previsione della nullità e' finalizzata alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa e sotto questo profilo deve escludersi l'irragionevolezza della norma che presidia, con la nullità assoluta, un'attività processuale scandita da termini a garanzia del diritto di difesa.



«elezione di domicilio»

«cittadino»

«straniero»

Può aversi nullità della notifica del decreto di citazione anche nel caso di notifica effettuata a un domicilio dichiarato o eletto divenuto inefficace a causa di successiva dichiarazione di revoca o mutamento.



ai sensi dell'art. 162, comma 1, c.p.p., l'imputato ha l'onere di comunicare all'autorità procedente ogni eventuale mutamento del domicilio dichiarato o eletto

È principio consolidato in giurisprudenza, che **ogni valida dichiarazione o elezione di domicilio comporta mutamento della precedente anche in assenza di revoca espressa** (*Cass.*, Sez. Un., 17 ottobre 2006, n. 41280), **sempreché il mutamento sia ritualmente comunicato all'autorità procedente** (*Cass.*, sez. V, 8 luglio 2002, n. 34614), con le modalità di cui al sopra citato art. 162, comma 1, c.p.p. e, cioè, con dichiarazione raccolta a verbale, telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata. Modalità che, peraltro, "ben possono essere sostituite dalla presentazione diretta" (*Cass.*, sez. II, 3 luglio 2008, n. 35191).

- FAX
- MAIL
- PEC
- TELEGRAMMA
- RACCOMANDATA



«elezione di domicilio»

«cittadino»

«straniero»

Quanto alla **durata del domicilio dichiarato o eletto**, regola generale è quella sancita dall'art. 164, comma 1, c.p.p. per cui la relativa determinazione “è *valida per ogni stato e grado del procedimento*”, a meno che l'indagato o imputato venga arrestato, poiché in tal caso le notifiche devono essere eseguite “*nel luogo di detenzione*” (ex art. 156 c.p.p.).



- FAX
- MAIL
- PEC
- TELEGRAMMA
- RACCOMANDATA

“Al negozio processuale di elezione di domicilio non possono essere apposte clausole che ne limitino *ab origine* gli effetti nel tempo, in modo che, alla prevista scadenza, la elezione medesima venga a cessare e si verifichi il ripristino della pregressa situazione rilevante ai fini degli artt. 157 s. c.p.p.” (Cass., sez. VI, 3 luglio 1996).

“Nel caso in cui il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non fa cadere detta elezione” (Cass., sez. VI, 21 giugno 1993, n. 1911).



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

«cittadino»

«notifica al difensore?»

«straniero»

Un'ulteriore ipotesi di nullità della notifica del decreto di citazione è quindi configurabile nel caso di notifica effettuata mediante consegna al difensore di fiducia dopo che il difensore stesso, avvalendosi della facoltà di cui al citato art. 157, comma 8 *bis*, c.p.p., abbia rilasciato alla autorità procedente dichiarazione di non volere accettare la notificazione.

STOP

La **dichiarazione di non accettazione della notifica** da parte del difensore di fiducia, per produrre l'effetto invalidante la notifica, deve però essere stata **rilasciata immediatamente all'autorità procedente** e, quindi, contestualmente o subito dopo il deposito della nomina.

“In tema di notificazioni, il rifiuto del difensore di fiducia di accettare la notificazione degli atti diretti al proprio assistito, deve essere enunciato, per produrre gli effetti previsti, almeno immediatamente dopo l'atto di nomina e indipendentemente dalla notifica di un qualche atto” (Cass., sez. I, 30 gennaio 2008, n. 6068).

“Ai fini dell'operatività del disposto dell'art. 157, comma 8 *bis*, c.p.p., secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, in caso di nomina di difensore di fiducia, vanno eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, a meno che il difensore non abbia dichiarato immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito, l'eventuale dichiarazione di non accettazione della notifica dell'atto per conto del proprio assistito deve essere comunicata dal difensore all'autorità procedente subito dopo la nomina” (Cass., sez. III, 24 febbraio 2011, n. 12509; in senso conforme: Cass., sez. III, 2 marzo 2011, n. 16427).



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

«cittadino»

«notifica per giacenza»

«straniero»

la notifica a mezzo posta per compiuta giacenza è da ritenersi valida, “essendo prevista espressamente dall’art. 8 della legge n. 890/1982” e “non essendo di per sé equiparabile alla mancata conoscenza dell’atto” (Cass., sez. V, 13 dicembre 1996, n. 910, relativa ad una fattispecie in cui l’imputato si era limitato a contestare la correttezza della notificazione, senza evidenziare alcuna situazione particolare che avesse potuto impedirgli di prendere conoscenza dell’atto).



Sussiste, invece, nullità della notifica nel caso di inosservanza dell’obbligo di invio di lettera raccomandata di conferma della avvenuta consegna dell’atto a persona diversa dall’imputato, sancito dall’art. 36, comma 2 *quater*, della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

“La notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo” (Cass., sez. VI, 17 novembre 2010, n. 3827).



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

PROCEDURA PENALE
Processo accusatorio
Attività- Eccezioni
“preliminari per singola udienza”

PARTE 2

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione